



COMMERCIALISTI & AVVOCATI

Viale Monte Grappa 20 - 27029 Vigevano (PV)

Tel. (0381 290301) – Fax (0381 326591)

E mail info@soccirossi.it

Website www.soccirossi.it

Informative e news per la clientela di studio

Le <i>news</i> di maggio	pag.	2
La manovra correttiva in pillole	pag.	5
Stretta alla compensazione dei crediti fiscali	pag.	10
Acconto 2017 Imu e Tasi	pag.	12
Scade il prossimo 30 giugno 2017 la possibilità di rideterminare il valore di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2017	pag.	17
Chiarimenti sulla rivalutazione dei beni di impresa nel bilancio 2016	pag.	19
L'Agenzia ufficializza i chiarimenti dei <i>videoforum</i> 2017	pag.	21
Periodo d'imposta 2016: ultimo atto per studi di settore e parametri	pag.	30
La conservazione sostitutiva scade per tutti i documenti al 31/12	pag.	32
Valore delle merci in dogana e perfezionamento attivo	pag.	33
L'assoggettabilità ad Irap di professionisti e piccoli imprenditori	pag.	36

I formulari operativi

<i>Fac simile</i> di dichiarazione per il non assoggettamento a Irap per professionisti	pag.	37
<i>Fac simile</i> di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per agenti di commercio, promotori finanziari, <i>broker</i> assicurativi e piccole imprese	pag.	38

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 maggio al 15 giugno 2017	pag.	39
---	------	----

IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Fornite le indicazioni sul nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017

L'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall'articolo 1, commi 17-23, L. 232/2016. L'Agenzia delle entrate specifica che il regime introdotto dal 1° gennaio 2017 non è un regime di cassa puro, ma un regime misto cassa/competenza, chiarendo le principali problematiche inerenti le regole per il cambio di regime evitando salti o duplicazioni di imposta, le regole per la gestione delle rimanenze, le modalità per la determinazione della base imponibile Irap ed i nuovi adempimenti contabili (registri da tenere).

Si segnala alla gentile Clientela che entro la fine di maggio uscirà uno "Speciale" sulle imprese minori.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 11, 13/04/2017)

BONUS SUD

Approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito di imposta

L'articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015 ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti al Sud dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 mediante l'acquisizione di particolari beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Dal 1° marzo 2017 la disciplina in materia è stata oggetto di una modifica normativa ad opera del D.L. 243/2016, convertito dalla L. 18/2017, commentata dalla circolare n. 12/E/2017 dell'Agenzia delle entrate. È stato approvato conseguentemente il nuovo modello per la trasmissione telematica della comunicazione, da effettuarsi utilizzando il *software* "CIM17" disponibile dallo scorso 27 aprile 2017. Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta è composto dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia e dal quadro D contenente l'elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste, compresi gli aiuti *de minimis*.

(Agenzia delle entrate, circolare 12- 13/04/2017 - provvedimento n. 76099, 14/04/2017)

DICHIARAZIONE IVA

Comunicazioni via pec in caso di omessa dichiarazione Iva per il periodo di imposta 2016

In relazione alle dichiarazioni Iva 2017 per il periodo di imposta 2016, la cui scadenza per l'invio telematico era il 28 febbraio 2017, l'Agenzia delle entrate avverte i contribuenti via pec in caso di omessa presentazione della stessa (o presentazione con il solo quadro VA), sollecitando la presentazione della dichiarazione Iva entro il termine di 90 giorni dalla scadenza originaria mediante il ravvedimento operoso (quindi, entro il 29 maggio 2017). La comunicazione inviata via pec ai contribuenti è visualizzabile anche all'interno del Cassetto fiscale.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 85373, 03/05/2017)

RICERCA E SVILUPPO

Nuovi chiarimenti sulle novità introdotte a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2017

L'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ha fornito nuovi chiarimenti sul credito di imposta per le spese sostenute in attività di ricerca e sviluppo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020. Si tratta di una corposa circolare di 81 pagine nella quale vengono approfonditi: le novità sulle tipologie di spese agevolabili, le modalità di calcolo, le modalità di utilizzo nel modello F24 del credito di imposta e gli adempimenti dichiarativi.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 13, 27/04/2017)

PERDITE D'IMPRESA

Scomputo delle perdite fiscali in caso di accertamento solo su istanza del contribuente

L'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di scomputo delle perdite fiscali d'impresa in caso di accertamento (sia ordinario sia con adesione). Le perdite del periodo oggetto di rettifica vengono automaticamente computate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati dall'ufficio competente all'emanazione dell'avviso di accertamento o dell'atto di adesione. Le perdite pregresse possono essere scomputate dal maggior reddito accertato esclusivamente su istanza del contribuente mediante la presentazione del modello Ipea e solo qualora residuino maggiori imponibili dopo l'eventuale scomputo delle perdite di periodo posto in essere dall'ufficio. La circolare offre anche alcune precisazioni in relazione al computo in diminuzione delle perdite in accertamento per i soggetti aderenti al consolidato nazionale.

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 15, 28/04/2017)

CARTELLE DI PAGAMENTO

Dal 15 maggio 2017 ridotto il tasso degli interessi di mora per le somme iscritte a ruolo

L'articolo 30, D.P.R. 602/1973 prevede che decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo si applichino a partire dalla data della notifica stessa gli interessi di mora ad un tasso di interesse determinato annualmente. Con provvedimento del 27 aprile 2016 l'Agenzia delle entrate aveva determinato il tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 4,13% su base annuale. Il presente provvedimento fissa, con effetto dal 15 maggio 2017, al 3,50% su base annuale la misura del tasso di interesse da applicare ai sensi dell'articolo 30, D.P.R. 602/1973.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 66826, 04/04/2017)

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

È possibile rettificare la dichiarazione rilasciata nel rogito per fruire dei benefici fiscali

L'Agenzia delle entrate ha analizzato il caso di un contribuente che ha chiesto l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa in quanto ha dichiarato di svolgere la propria attività prevalente nel Comune in cui è situata l'abitazione. Il contribuente ha chiesto se può conservare i benefici integrando la dichiarazione resa nell'atto di acquisto e impegnandosi a fissare la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile. La risoluzione afferma che nel caso in cui il termine normativamente previsto di 18 mesi dalla data di acquisto sia ancora pendente il contribuente può dichiarare con le medesime formalità giuridiche dell'atto originario (e registrando il nuovo atto presso lo stesso ufficio) di volere beneficiare dell'agevolazione assumendo l'impegno a trasferire la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 53, 27/04/2017)

LA MANOVRA CORRETTIVA IN PILLOLE

A distanza di pochi mesi dalla Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016), il Governo interviene nuovamente, in ossequio ai *desiderata* di Bruxelles, sui conti con la cosiddetta manovra correttiva (D.L. 50/2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 95 del 24 aprile.

Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali novità, in attesa della futura conversione in legge.

Articolo	Argomento
Articolo 1	Ampliata l'applicazione dello <i>split payment</i> Viene ampliato, con decorrenza dalle operazioni per le quali sarà emessa fattura dal 1° luglio 2017, il perimetro di applicazione del cosiddetto regime dello <i>split payment</i>. In particolare, viene introdotto nell'alveo dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale il regime si renderà applicabile per le operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: • società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ., direttamente dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri; • società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1; • n. 1), cod. civ., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni; • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., dalle società di cui ai precedenti punti, anche se rientranti al successivo punto o fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009; • società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, per effetto dell'abrogazione del comma 2, rientreranno nel campo applicativo tutti i soggetti con inclusione, quindi, anche dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 50/2017 dovrà essere emanato un decreto Mef contenente le disposizioni attuative
Articolo 2	Giro di vite alla detrazione Iva Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione dell'Iva potrà essere esercitato al massimo con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto. Nuovi termini per la registrazione delle fatture Viene modificato l'articolo 25, D.P.R. 633/1972, prevedendo che le fatture di acquisto siano registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento.
Articolo 3	Le modifiche alla compensazione Viene ridotta la soglia di utilizzo dei crediti in compensazione senza necessità del visto, che passa

	da 15.000 a 5.000 euro. Inoltre i titolari di partita Iva potranno procedere alla compensazione utilizzando esclusivamente i canali telematici messi a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate. Viene modificato anche il relativo regime sanzionatorio, prevedendo come in caso di compensazione in assenza del relativo visto o di apposizione da parte di soggetto non abilitato, è dovuta, oltre al recupero dell'indebito credito utilizzato, una sanzione pari al 30%. Inoltre, in caso di indebita compensazione viene inibito il successivo assolvimento utilizzando un valido titolo di credito <u>Per il commento analitico a queste novità si rimanda alla specifica informativa presente nella circolare.</u>
Articolo 4	Disciplina fiscale delle locazioni brevi Viene disciplinata la fiscalità relativa alle cosiddette locazioni brevi, da intendersi come i contratti di locazione a uso abitativo di durata inferiore ai 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali <i>on line</i>. Per tali locazioni, con decorrenza 1° giugno 2017, si rendono applicabili le regole previste per la cosiddetta cedolare secca, con aliquota del 21% in ipotesi di opzione. Tali previsioni si rendono applicabili anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle medesime condizioni di cui sopra. È fatto onere agli intermediari immobiliari, anche attraverso l'utilizzo di portali <i>on line</i>, di trasmettere i dati relativi ai contratti. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ridotta alla metà in caso di trasmissione con un ritardo massimo di 15 giorni. Tali soggetti, inoltre, dovranno fungere da sostituti di imposta applicando, una ritenuta in misura pari al 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito
Articolo 6	Disposizioni in materia di giochi Viene elevata, con decorrenza 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincite al lotto in misura pari all'8%. Viene, inoltre, fissato al 19% il prelievo erariale unico sugli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), R.D. 773/1931.
Articolo 7	Riduzione Ace Viene rimodulata in senso restrittivo la disciplina agevolativa per la ricapitalizzazione delle imprese di cui al D.L. 201/2011 nota come Ace. In particolare, a decorrere dal periodo di imposta in corso e quindi con impatto sul modello dichiarativo 2018, si dovranno conteggiare esclusivamente gli incrementi degli ultimi 5 esercizi. Tale periodo rileva anche ai fini del computo dei decrementi della base Ace, nonché della sterilizzazione per investimenti in titoli. Viene previsto, inoltre, un graduale allineamento tra le regole previste per i soggetti Irpef e per quelli Ires, fino alla perfetta coincidenza a partire dal periodo 2020. Le nuove regole si rendono applicabili ai fini del calcolo degli acconti di novembre

Articolo 9	Sterilizzazione clausole di salvaguardia Per effetto delle modifiche apportate alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 718, L. 190/2014, viene previsto l'incremento dell'aliquota Iva del 10% nella seguente misura: • 11,5% a decorrere dal 2018; • 12% a decorrere dal 2019 e • 13% a decorrere dal 2020; mentre l'aliquota Iva ordinaria subirà le seguenti variazioni: • 25% a decorrere dal 2018; • 25,4% a decorrere dal 2019; • 24,9% a decorrere dal 2020 e • 25% dal 2021
Articolo 10	Reclamo e mediazione Per effetto della modifica di cui all'articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, per gli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, il limite per l'attivazione del reclamo viene elevato a 50.000 euro rispetto agli attuali 20.000 euro
Articolo 11	Definizione liti pendenti Viene introdotta la possibilità di definizione delle controversie tributarie pendenti per le quali vi è stata al costituzione in giudizio in primo grado a cura del contribuente nel termine del 31 dicembre 2016. La chiusura agevolata prevede il versamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, D.P.R. 602/1973, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973. Se la controversia concerne i soli interessi di mora o le sole sanzioni non collegate ai tributi, la definizione prevede il versamento del 40% degli importi in contestazione. Se, al contrario la controversia concerne solo le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione. La definizione prevede la presentazione della domanda nel termine del 30 settembre 2017 e si perfeziona con il versamento del dovuto o della prima rata (ne sono previste un massimo di 3) nel termine del 30 settembre 2017. Nel caso di rateazione sono previste le seguenti scadenze: - 30 settembre 2017 - 30 novembre 2017 e 30 giugno 2018. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6, D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni dalla L. 225/2016. Resta fermo che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti.

	Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice e, in caso di esito positivo, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro il 10 ottobre 2017 viene depositata copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. Il diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. L'Agenzia delle entrate dovrà emanare uno o più provvedimenti con cui rendere operative le previsioni.
Articolo 46	ZFU Sisma centro Italia Viene istituita una ZFU nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016. Il regime si rende applicabile alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai 3 periodi di imposta precedenti a quello dell'evento, nonché alle imprese che avviano l'attività all'interno della zona entro il 31 dicembre 2017. Le agevolazioni, applicabili al periodo di imposta 2017 e 2018, consistono in: • esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di 100.000 euro, per ciascun periodo di imposta; • esenzione Irap nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta; • esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica; • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente
Articolo 54	Durc Viene previsto il rilascio del Durc ai soggetti che hanno proceduto alla rottamazione dei ruoli relativi ai debiti contributivi, previa presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, fermo restando che, in ipotesi di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, tutti i Durc rilasciati sono annullati
Articolo 56	Patent box Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa al <i>patent box</i>, con decorrenza, per i soggetti solari, a partire dai periodi di imposta per i quali sono esercitate le opzioni nel 2017, mentre, per quelle non solari, le novità decorrono dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate dal 2017. Le modifiche concernono la detassazione del 50% anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di diversi beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, per la realizzazione di un prodotto, una famiglia di prodotti, un processo o un gruppo di processi. Con decreto Mise sarà rivisto il D.M. 30 luglio 2015
Articolo 58	IRI Viene modificato il nuovo regime Iri di cui all'articolo 55-bis, Tuir attraverso l'introduzione del

	comma 6-<i>bis</i> ai sensi del quale è previsto che, anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate dalle riserve di utili Iri, assoggettate all'imposizione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori e dei soci; ai medesimi soggetti è, tuttavia, riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta
Articolo 59	<i>Transfer pricing</i> Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 110, comma 7, Tuir, viene eliminato, nei trasferimenti infragruppo, il riferimento al valore normale e sostituito con la previsione per cui si deve fare riferimento alle <i>"condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili"</i>. Tale previsione si rende applicabile anche in ipotesi di riduzione reddituale ai sensi e secondo le previsioni di cui all'articolo 31-<i>quater</i>, D.P.R. 600/1973
Articolo 60	Proventi a dipendenti e amministratori di società e Oicr I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od Oicr ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzatisi considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se: 1. l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti; 2. i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo; 3. le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma o dai loro eredi, per almeno 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione. Le previsioni si rendono applicabili per i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. e in riferimento a proventi di soggetti residenti e istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni

STRETTA ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI

Con l'articolo 3 del recente D.L. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato nel S.O. n.20/L alla G.U. 95 del 24.4.2017 (e attualmente in corso di conversione in legge) vengono introdotte importanti disposizioni di contrasto al fenomeno delle indebite compensazioni di crediti fiscali.

Vediamo nel dettaglio in cosa consistono tali novità.

Visto di conformità obbligatorio per crediti di importo superiore a 5.000 euro

Scende da 15.000 a 5.000 il limite oltre il quale l'utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali richiede la necessaria apposizione del visto di conformità (o l'alternativa sottoscrizione da parte dell'organo di controllo) nel modello dichiarativo.

Il nuovo limite interessa:

- tanto la disciplina del credito Iva, regolata D.L. 78/2009
- quanto la disciplina degli altri crediti tributari (Irpef/Ires, Irap, ritenute alla fonte, etc.) recata dalla L. 147/2013 (Finanziaria 2014).

Nel caso di mancata apposizione del visto di conformità (o di sottoscrizione da parte dell'organo di controllo) in dichiarazione, la nuova disciplina prevede che l'ufficio proceda al recupero del credito utilizzato mediante atto di contestazione, maggiorato dei relativi interessi, nonché della relativa sanzione (attualmente stabilita nella misura edittale del 30%).

Limite invariato per le start up innovative

Resta fermo anche alla luce delle recenti novità, il limite di 50.000 euro previsto in relazione alla compensazione orizzontale dei crediti Iva annuali delle cosiddette *start up* innovative

Vietata la compensazione per il versamento dei crediti recuperati dall'Agenzia

Con una modifica apportata all'articolo 1, comma 422, L. 311/2004 viene previsto che *"Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni"*.

Tale previsione sta a significare che nel caso di attivazione della procedura di recupero da parte dell'Agenzia a fronte dell'indebito utilizzo dei crediti da parte del contribuente, il relativo versamento non potrà essere effettuato mediante "compensazione" con altri crediti tributari disponibili (come in molti casi avvenuto fino ad ora) ma sarà necessario provvedere con un effettivo esborso finanziario.

Con riferimento alla decorrenza di tali disposizioni nulla precisa il D.L. 50/2017 ed era quindi ragionevole ritenere che, in assenza di specifiche previsioni, si dovesse fare riferimento alla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero il 24 aprile 2017.

Con la recente risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 l'Agenzia delle entrate è intervenuta proprio per chiarire l'aspetto della decorrenza, precisando che

"le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017"

Da ciò ne consegue che:

- per i crediti Iva emergenti dalla dichiarazione annuale IVA2017 (riferita al periodo d'imposta 2016) e il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 28 febbraio 2017, così come per i crediti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare (che quindi hanno presentato le dichiarazioni entro il 23 aprile 2017), restano in vigore i precedenti vincoli; ciò significa che in relazione agli utilizzi dei crediti emergenti dalle predette dichiarazioni anche i modelli F24 presentati successivamente al 23 aprile 2017 sconteranno in ogni caso il precedente limite dei 15.000 euro;
- per eventuali utilizzi di crediti emergenti da dichiarazioni Iva annuali inviate tardivamente nei 90 giorni o integrative di quella precedentemente inviata nei termini, ma comunque successivamente al 23 aprile 2017, trovano necessariamente applicazione le nuove regole che prevedono il limite dei 5.000 euro;
- per quanto riguarda, invece, la disciplina relativa alla compensazione dei crediti Iva trimestrali emergenti dal modello TR nessun impatto produce la disposizione in commento atteso che per l'utilizzo in compensazione di tali crediti di qualsiasi importo non è prevista l'apposizione del visto di conformità.

Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia in caso di F24 recanti compensazioni

Un'altra previsione che comporterà sicuramente un aggravio per i contribuenti è quella secondo cui la presentazione di un modello F24 che reca compensazioni di crediti fiscali dovrà, a prescindere dall'importo del credito utilizzato (quindi anche per un solo euro), essere obbligatoriamente trasmesso seguendo i canali telematici dell'agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

Viene quindi soppresso il limite dei 5.000 euro entro i quali la compensazione dei crediti fiscali poteva avvenire anche tramite il canale *home banking* a cura del contribuente.

Tali modalità di invio riguardano non solo il credito Iva annuale e trimestrale, le imposte sul reddito (addizionali comprese), le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive, ma anche i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Su tale novità la recente risoluzione n. 57/E/2017 precisa che *"in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione "orizzontale" dei crediti, inizierà solo a partire dal 1° giugno 2017"*.

ACCONTO 2017 IMU E TASI

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero).

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2016), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2017, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2016).

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2017	16 giugno 2017	Aliquote 2016
Saldo 2017	18 dicembre 2017 (il 16 cade di sabato)	Aliquote 2017 (se approvate entro 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017 (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso).

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

Codice tributo Tasi	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali a uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

⇒ Imu

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

⇒ Tasi

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali a uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento a un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali, ove dovuta);
- è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione sia già stata in passato deliberata;
- per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille.

Con questa articolatissima situazione è di fondamentale importanza verificare puntualmente la delibera e il regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo regolamenti Imu e Tasi.

I soggetti passivi

⇒ Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;

- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

⇒ Tasi

Al soli fini Tasi, l'imposta è dovuta:

- sia dal possessore dell'immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);
- che dal detentore.

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% e il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore.

Se l'immobile è destinato ad abitazione principale, l'esonero dal versamento della Tasi spetta solo all'utilizzatore; il possessore, al contrario, sulla quota di sua pertinenza, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l'Imu che la Tasi.

Gli immobili interessati

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

L'abitazione principale è esente da Imu e da Tasi.

		Imu	Tasi
Fabbricati	➔	Sì	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	➔	No (solo A/1, A/8, A/9)	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	➔	No	Sì
Aree fabbricabili	➔	Sì	Sì
Terreni agricoli	➔	Sì	No

⇒ *Fabbricati*

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. A esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili; i coefficienti di rivalutazione per l'anno 2017 sono stati approvati con il D.M. 14.4.2017), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

⇒ *Terreni agricoli*

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono comunque esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

⇒ *Aree edificabili*

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

SCADE IL PROSSIMO 30 GIUGNO 2017 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2017

La Legge di Bilancio per il 2017 ha prorogato per la quattordicesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni da parte di:

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti a esse equiparate di cui all'articolo 5, D.P.R. 917/1986, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

L'aliquota per la rivalutazione del costo dei terreni (agricoli o edificabili) e delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo, purchè non negoziate in mercati regolamentati, è dell'8%. La rivalutazione può essere eseguita se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2017, e consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2017, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

L'imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia, indipendentemente dal prezzo di acquisto del terreno o della partecipazione, con un'aliquota dell'8% che si presenta unica:

- per terreni agricoli o edificabili (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili) posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto;
- per le partecipazioni qualificate;
- per le partecipazioni non qualificate.

La rivalutazione dei terreni è uno strumento utile per ridurre la tassazione sull'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dei terreni a titolo oneroso. Mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, quelle realizzate in occasione di vendite di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate solo nel caso in cui si tratti di "rivendite" infraquinquennali.

La perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile e asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

Esempio

Il sig. Gandi Luca acquista un terreno edificabile di 10.000 mq nell'anno 2011 al prezzo di 300.000 euro. Il terreno viene inserito nel Piano Urbanistico Attuativo del Comune di Cavezzo (MO) in data 19 marzo 2015 e verrà venduto entro il 30 giugno 2017. Il sig. Gandi dà incarico a un architetto di redigere una perizia asseverata di stima del valore venale del terreno, per il quale vengono prese a riferimento anche le tabelle deliberate per il calcolo dell'Imposta Municipale Unica: il valore è di 110 euro/mq, moltiplicato per 10.000 mq, corrisponde a 1.100.000 euro e la perizia viene giurata presso il Tribunale di Modena in data 22 maggio 2017. L'imposta sostitutiva per la rivalutazione del terreno è di 88.000 euro (pari a 1.100.000 euro * 8%). Il valore di 1.100.000 euro corrisponde al prezzo che viene concordato con l'acquirente del terreno nel rogito di vendita dell'11 luglio 2017. Nel frattempo il

sig. Gandi Luca ha provveduto a versare la prima rata dell'imposta sostitutiva pari all'8% del prezzo (88.000 euro/3 = 29.333,33 euro) alla scadenza del 30 giugno 2017 mediante il modello F24 con indicazione del codice tributo 8056 anno di riferimento 2017. Entro il 30 giugno 2018 andrà versata la seconda rata dell'imposta sostitutiva pari a 30.213,33 euro ed entro il 30 giugno 2019 andrà versata l'ultima rata dell'imposta sostitutiva pari a 31.093,33 euro. Gli importi della seconda e terza rata sono maggiorati dell'interesse del 3% su base annua.

La rivalutazione delle partecipazioni, invece, deve avvenire mediante la redazione di una perizia riferita all'intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società. In questo caso, il costo della perizia può essere alternativamente:

- sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (diventa un costo incrementativo del valore della partecipazione);
- sostenuto da parte della società (diventa un costo della società deducibile in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi).

La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla CCIAA e asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

Esempio

Il sig. Vecchi Alberto partecipa al 35% nella società Immobiliare Quadrifoglio Srl. Il capitale sociale è pari a 100.000 euro e il costo della partecipazione del sig. Vecchi Alberto è di 50.000 euro. Il sig. Vecchi Alberto intende vendere la propria partecipazione al fratello Silvio. I soci danno incarico al commercialista della società affinché rediga la perizia di stima alla data del 1° gennaio 2017 del patrimonio netto sociale: emerge un patrimonio netto stimato pari a 1.250.000 euro. Il valore della quota di partecipazione del 35% al capitale sociale della Immobiliare Quadrifoglio Srl posseduta dal sig. Vecchi Alberto, pertanto, ammonta a 437.500 euro, ed è per questo corrispettivo che i fratelli si accordano per l'acquisto della partecipazione da parte del sig. Silvio. Il sig. Alberto versa il 30 giugno 2017 in unica soluzione con il modello F24 (codice tributo 8055 anno di riferimento 2017) la imposta sostitutiva di 35.000 euro (pari a 437.500 euro * 8%) per non assoggettare a tassazione ordinaria la plusvalenza che sarebbe scaturita dalla vendita. La vendita della partecipazione del 35% al fratello viene formalizzata in data 29 settembre 2017.

CHIARIMENTI SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA NEL BILANCIO 2016

Con la circolare n. 14/E del 27 aprile 2017 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni reintrodotta dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma da 556 a 564, L. 232/2016) per i soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Nella tabella sottostante sono accorpati i principali chiarimenti, che si rifanno in larga parte ai precedenti provvedimenti di rivalutazione già in vigore negli ultimi anni.

Ambito oggettivo	Possono essere rivalutati i beni e le partecipazioni iscritti sia nel bilancio in corso al 31 dicembre 2015 sia nel bilancio in corso al 31 dicembre 2016. Trattasi di immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili, immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati, partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ..
Ambito soggettivo	Possono effettuare la rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa.
Modalità di rivalutazione	È confermata la scelta di una delle tre metodologie per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea (rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento; rivalutazione del solo costo storico; riduzione del fondo di ammortamento). Qualunque sia il metodo adottato, il limite massimo della rivalutazione è rappresentato dal valore economico del bene.
Saldo attivo di rivalutazione	Il saldo attivo deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. Ai fini fiscali, il saldo attivo costituisce una riserva in sospensione di imposta.
Effetti fiscali	Non è consentito effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, vale a dire senza il versamento dell'imposta sostitutiva. Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto (ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap) in termini di quote di ammortamento e di <i>plafond</i> per il calcolo delle spese di manutenzione a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (per le imprese con periodo d'imposta "solare", dal 2019). Limitatamente ai beni immobili il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dall'esercizio in corso al 1° dicembre 2018. Prima del riconoscimento fiscale, i maggiori ammortamenti iscritti in bilancio devono essere recuperati a tassazione.
Plusvalenze/Minusvalenze	È previsto un diverso termine di differimento degli effetti fiscali della rivalutazione ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze relative ai beni rivalutati. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo (per le imprese con periodo d'imposta "solare", entro il 1° gennaio 2020) a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Sarà riconosciuto in capo al cedente un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti.
Imposta sostitutiva	L'imposta sostitutiva deve essere calcolata nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. L'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa è perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. L'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento

	dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione.
Affrancamento Saldo attivo	È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo risultante dalla rivalutazione (costituito dall'importo iscritto nel passivo in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. L'affrancamento del saldo attivo non produce effetti sul differimento del riconoscimento fiscale ma rende libera la riserva dal regime di sospensione di imposta a partire dall'esercizio 2017.
Riallineamento	Le disposizioni in commento consentono anche di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2015. I beni devono essere presenti anche nel bilancio dell'esercizio successivo (2016) e l'adeguamento deve essere effettuato tenendo conto dei decrementi verificatisi nel 2016. La disciplina del riallineamento è estesa anche ai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs).
Codici tributo	Gli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva, da versare in unica soluzione entro il 30 giugno 2017, possono essere compensati con crediti utilizzabili nel modello F24. Il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni va effettuato mediante l'indicazione nel modello F24 del codice tributo 1811. L'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione va effettuato mediante l'indicazione nel modello F24 del codice tributo 1813.

L'AGENZIA UFFICIALIZZA I CHIARIMENTI DEI VIDEOFORUM 2017

L'Agenzia delle entrate ha ufficializzato nella circolare n. 8/E/2017 i contenuti dei *forum* con la stampa specializzata di fine gennaio. Nella tabella che segue sono presentati i principali chiarimenti per le materie di maggiore interesse.

Cedolare secca	
Contratti transitori e aliquota ridotta 10%	L'aliquota ridotta del 10% si applica anche ai contratti transitori (articolo 5, comma 1, L. 431/1998) di durata da un minimo di un mese ad un massimo di 18 mesi, a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa
Mancata comunicazione proroga del contratto	Si può sanare l'omessa ovvero tardiva opzione per il regime della cedolare secca in sede di proroga del contratto (effettuata oltre il termine di 30 giorni). Ciò non comporta la revoca dell'opzione già esercitata in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive, qualora il contribuente mantenga un comportamento coerente in dichiarazione dei redditi. La tardiva presentazione del modello RLI, tuttavia, sconta una sanzione in misura fissa nella misura di 100 euro, ridotta a 50 euro, se la comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni. La disposizione trova applicazione anche in relazione alle comunicazioni di proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del D.L. che ha apportato la modifica, sempreché si tratti di contratti di locazione per i quali in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive sia stata già espressa l'opzione per la cedolare secca e il contribuente abbia mantenuto, come detto, un comportamento concludente con l'applicazione del regime sostitutivo in esame. Per il mantenimento del regime sostitutivo della cedolare secca, per le annualità di proroga del contratto di locazione, il locatore deve rinunciare per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione all'aggiornamento del canone.
Ritenute d'acconto e condomini	
Versamento cumulativo al raggiungimento dei 500 euro (facoltà)	A decorrere dal 1° gennaio 2017, i condomini possono versare le ritenute solo in due rate, al 30 giugno e al 20 dicembre di ogni anno, salvo le medesime non raggiungano i 500 euro. Ai fini della soglia dei 500 euro, le ritenute devono essere sommate mese dopo mese. Pertanto, se a febbraio sono state effettuate ritenute per 400 euro e a marzo ritenute per 400 euro, entro il 16 del mese successivo (16 aprile) devono essere versate ritenute per 800 euro. Il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tal caso il condominio non incorre in sanzione.

Detrazioni per l'edilizia, risparmi energetico, arredi	
Errore nei bonifici per detrazione 50 e 65%	L'ottenimento delle detrazioni fiscali sugli immobili è subordinato all'utilizzo di un apposito bonifico speciale, che determina l'applicazione della ritenuta d'acconto da parte della banca al momento dell'accredito al beneficiario. Nei casi di non completa compilazione del bonifico, tali da pregiudicare il rispetto dell'obbligo di operare la ritenuta, la spettanza del beneficio fiscale resta ferma laddove avvenga la ripetizione del pagamento con bonifico corretto (risoluzione n. 55/E/2012). La circolare n. 43/E/2016 aveva già precisato che, nelle ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico, non si produce la decadenza dal beneficio fiscale ma solo a condizione che l'impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d'impresa.
Conviventi di fatto	Con la risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016, è stato affermato come sia possibile fruire della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente ancorché non possessore o non detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi. L'orientamento espresso con tale risoluzione trova applicazione per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Maxi e iper ammortamenti	
Rilevanza del software	Ai fini dell'individuazione dell'importo soggetto all'iperammortamento, si individuano le due seguenti ipotesi: • se il <i>software</i> è acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l'<i>iper</i> ammortamento (150%); • se il <i>software</i> è "<i>stand alone</i>", invece, si agevola una quota del 40% (<i>super</i> ammortamento su beni immateriali).
Beni acquistati nel 2016 ed entrati in funzione nel 2017	Per i beni acquistati nel 2016, anche se entrati in funzione nel 2017 ed interconnessi in tale periodo, si può fruire solo del <i>super</i> ammortamento (40%) e non dell'<i>iper</i> ammortamento (150%)
Professionisti esclusi da iper ammortamento	La maggiorazione del 150% (<i>iper</i> ammortamento) riguarda solo i soggetti che producono reddito di impresa
Agevolazione sui software	Il <i>software</i> può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l'impresa usufruisca dell'<i>iper</i> ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.
Interconnessione	Ai fini della interconnessione, è necessario e sufficiente che il bene: 1. scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, etc.) e/o esterni (ad esempio clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, <i>supply chain</i>, etc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio TCP-IP, HTTP, MQTT, etc.);

	2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio indirizzo IP).
Assegnazioni agevolate	
Minusvalenze da assegnazione di beni merce	Nel caso di assegnazione di beni merce, l'eventuale minusvalenza contabile può essere dedotta solo alla condizione che il componente positivo sia stato determinato in misura pari al valore normale ai sensi dell'articolo 9, Tuir (cfr. articolo 85, Tuir) e non a valore catastale.
Valore contabile o valore corrente	È possibile fruire della disciplina agevolativa solo se vi sono riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Si ricorda, inoltre, che il comportamento contabile adottato dall'impresa deve essere coerente con i principi contabili di riferimento.
Ace	
Investimenti in strumenti finanziari	Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. La norma decurta la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell'incremento di cui sopra. Si ritiene che la fattispecie dell'investimento in titoli configuri sostanzialmente una norma di sistema per la determinazione del beneficio. Ne consegue che la stessa non può costituire oggetto di interpello probatorio.
Iri	
Calcolo del plafond	Il <i>plafond</i> Iri va determinato computando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l'aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta che nei periodi di imposta precedenti) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate. Pertanto, laddove tali perdite siano utilizzate, le stesse non dovranno più essere portate in diminuzione del <i>plafond</i> Iri.
Base imponibile Iri	La base imponibile Iri è pari alla differenza tra il reddito di impresa e le somme prelevate dall'imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili. Pertanto, la determinazione della base imponibile Iri va effettuata in due <i>step</i>: • prima è necessario determinare il reddito d'impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal Tuir; • poi portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del <i>plafond</i> Iri. Non si rende dunque necessario alcun calcolo "circolare".
Regime per cassa	
Deroghe	Il nuovo regime per i contribuenti in contabilità semplificata è un regime solo "improntato alla cassa" e non un regime di cassa "puro". Quindi: • le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza a norma degli articoli 86, 88 e 101, Tuir;

	• nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, si ritiene che il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l'assegnazione o la destinazione a finalità estranea.
Tutte le rimanenze finali 2016 si imputano a costo nel 2017	Le rimanenze che debbono essere imputati a costo nel 2017 sono: • le rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale; • le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale; • le rimanenze dei titoli.
Spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale, ammortamenti e canoni di <i>leasing</i>	Nel regime di cassa, alcuni componenti rappresentano una deroga: • quote di ammortamento; • spese per prestazione di lavoro; • spese per gli oneri di utilità sociale; • canoni di <i>leasing</i>, compreso il maxi-canone di <i>leasing</i>.
Regime transitorio	Nel caso di componenti positivi di reddito già tassati nelle annualità precedenti a quelle dell'ingresso del regime di cassa, non rileva l'incasso eventualmente avvenuto a decorrere dal 2017. Diversamente, si legittimerebbe una doppia imposizione non tollerata.
Registrazione delle fatture	Per i soggetti che applicano il regime contabile di cui all'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, che presuppone una finzione di coincidenza tra momento di registrazione del documento e momento di incasso, è possibile annotare la fattura di acquisto in un momento successivo alla chiusura del periodo di imposta, pilotando di fatto il reddito. Tale principio va correlato con le recenti modifiche introdotte dal D.L. 50/2017, che comportano la perdita del diritto alla detrazione dell'Iva se l'annotazione della fattura di acquisto non avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Annotazioni contabili	Per i contribuenti che intendono applicare il principio di cassa (quindi senza utilizzare la finzione della registrazione coincidente con incasso e pagamento) vi è una libera scelta nella impostazione degli adempimenti contabili: • utilizzo di registri specifici incassi e pagamenti • utilizzo dei registri Iva, integrati con gli incassi e pagamenti; • utilizzo dei registri Iva, con annotazione dei sospesi (somme non incassate e somme non pagate) al termine del periodo di imposta.
Agricoltura	
Esonero Irpef	Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. L'agevolazione in esame è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali ed agrari. Non possono beneficiare, invece, dell'agevolazione in questione i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale. Possono beneficiare dell'agevolazione anche le società semplici che attribuiscono per

	trasparenza ai soci persone fisiche - in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale - redditi fondiari.
Opzioni	
Applicazione della remissione in bonis	Le opzioni, a decorrere dal 2016, vanno normalmente esercitate nella dichiarazione del primo periodo di imposta di valenza del regime opzionale. L'esercizio della revoca delle opzioni deve essere effettuata con le stesse modalità e nei termini previsti per la comunicazione dell'opzione. Pertanto, per il mancato esercizio della revoca dell'opzione può trovare applicazione l'istituto della remissione <i>in bonis</i>.
Versamenti	
Acconti cedolare secca	Nonostante il tenore letterale della norma, posto che il termine per il versamento a saldo dell'Irpef è stato posticipato dal 16 giugno al 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione, anche il termine per il versamento del saldo nonché del primo acconto della cedolare secca è posticipato in uguale misura.
Comunicazioni Iva e fattura elettronica	
Invio dei dati delle registrazioni Iva: casi di esonero	In riferimento alla trasmissione dei dati delle fatture, il Legislatore ha previsto un solo caso di esclusione, relativo ai produttori agricoli situati nelle zone montane. In linea generale, quindi, deve considerarsi venuta meno, in capo ai soggetti passivi Iva, ogni altra causa di esclusione dagli obblighi di trasmissione individuata in base alla previgente formulazione della norma. Tuttavia, sono esclusi dagli obblighi: • i soggetti in regime forfetario; • i contribuenti minimi; • le Amministrazioni pubbliche (per le sole fatture ricevute e per quelle emesse con il sistema di interscambio dati).
Invio dei dati delle registrazioni IVA: scontrini e ricevute	Le nuove regole hanno comportato il venir meno di qualsiasi obbligo di trasmissione per le operazioni attive e passive non documentate da fattura (come, ad esempio, tramite scontrino o ricevuta fiscale). Il tutto a prescindere dall'importo della transazione.
Invio dei dati delle registrazioni Iva: la tipologia di operazione	Il campo dedicato alla tipologia di operazione si riferisce al motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l'imposta in fattura (ad esempio, perché l'operazione è non imponibile, esente o esclusa dal campo di applicazione dell'Iva). Per i dettagli tecnici, sul punto può rinviarsi al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182070 del 28 ottobre 2016 e ai relativi allegati, in specie quello rubricato "Specifiche tecniche dati fattura", da considerarsi validi anche per l'invio obbligatorio dei dati.
Note di variazione Iva	
Obblighi del curatore fallimentare	Quando un creditore di soggetto fallito emette la nota di accredito a fine procedura, gli organi della procedura stessa sono tenuti ad annotare nel registro Iva la corrispondente variazione in aumento; tale adempimento, tuttavia, non determina l'inclusione del relativo credito Iva vantato dall'Amministrazione nel riparto finale, ormai definitivo, ma consente di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei

	confronti del fallito tornato <i>in bonis</i>. Per quanto sopra, non sussistendo il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti.
Nota di accredito e concordato preventivo	In caso di concordato preventivo, trattandosi di procedura concorsuale, la nota di variazione può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura. Al fine di individuare il momento in cui tale circostanza si verifica, tornano applicabili i chiarimenti forniti con circolare n. 77/E del 17/4/2000, secondo cui occorre fare riferimento non solo al decreto di omologazione del concordato che, ai sensi dell'art. 181 della legge fallimentare chiude il concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso. Ne consegue che laddove, in caso di mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell'attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, dopo la scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento.
Rimborsi Iva	
Procedure di rimborso interessate dall'innalzamento del tetto libero a 30.000	L'articolo 7-<i>quater</i>, comma 32, D.L. 193/2016, ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro il limite al di sotto del quale il rimborso è eseguito senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti. L'innalzamento della soglia da 15.000 euro a 30.000 euro esplica i propri effetti anche sui rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione, ossia il 3 dicembre 2016. In particolare, successivamente all'entrata in vigore della nuova disposizione, per i rimborsi per i quali, ai sensi della previgente normativa, occorre la garanzia, l'ufficio o l'agente della riscossione non procede a richiederla ovvero, se già richiesta, laddove il contribuente non vi abbia già provveduto, non è tenuto a presentarla. Non occorre, altresì, integrare la dichiarazione annuale Iva con il visto di conformità - laddove mancante - ovvero presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al comma 3 del citato articolo 38-<i>bis</i>, per beneficiare dell'esonero dalla garanzia. Resta fermo, invece, il principio secondo cui: • la nuova disciplina non ha effetti sui rimborsi già erogati; • nel caso in cui sia intervenuta la sospensione degli interessi a seguito di ritardo nella consegna delle garanzie, il periodo di sospensione termina e gli interessi riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova norma.
Ravvedimenti e correzioni	
Dichiarazione infedele e credito di imposta	Se nella dichiarazione è indicato ai fini delle singole imposte un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o comunque un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito (ai fini delle imposte dirette), ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile (ai fini Iva) superiori a quelli spettanti, trova applicazione la sanzione amministrativa dal novanta al centottanta per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. L'inserimento del termine "utilizzato" con riferimento al credito accertato superiore a quello spettante consente di commisurare la sanzione per l'infedeltà solo all'indebito

	utilizzo del credito e non al credito esposto in dichiarazione ma non utilizzato. Per credito effettivamente utilizzato, si intende quello che è stato utilizzato in compensazione in F24 o in dichiarazione a scomputo dell'imposta dovuta ovvero rimborsato. Non si considera utilizzato il credito riportato nelle dichiarazioni successive.
Utilizzo parziale del credito contestato	Si osservi la seguente situazione: • dichiarazione infedele che ha chiuso originariamente a credito per 1.000 • l'Agenzia, per effetto dell'infedeltà, lo riduce a 200; • il contribuente ha utilizzato il credito per 300; si applica una sanzione compresa tra il novanta e il centottanta per cento della maggiore imposta dovuta o della "differenza del credito utilizzato", cioè alla differenza tra il credito fruito e il credito spettante, che nel caso di specie è uguale a 100 euro.
Credito Iva riportato	Si osservi la seguente situazione: • la dichiarazione Iva del 2014 chiude con un credito di 100; • la dichiarazione Iva del 2015 chiude con un credito di 120 (che ingloba anche il credito di 100 dell'anno precedente); • la dichiarazione Iva del 2016 chiude con un credito di 180 (comprendente anche i 120 dell'anno precedente); • il credito Iva del 2016 viene utilizzato (nel 2017) per 90 a scomputo dell'Iva periodica; • nel 2018 l'Agenzia accerta l'infedeltà della dichiarazione Iva del 2014, riducendo il credito di 100 a 30. Ai fini del calcolo della sanzione, si riscontra che il credito utilizzato in compensazione nel 2017 (pari a 90 euro) è superiore alla somma da recuperare (pari a 70 euro), ma inferiore all'eccedenza a credito complessiva maturata ante 2017 e compensabile, pari a 110 euro (30 euro maturati nel 2014 + 20 euro maturati nel 2015 e 60 maturati nel 2016). Trovando, quindi, il credito compensato capienza nel credito effettivamente disponibile nel 2017, non si applica la sanzione proporzionale di cui all'articolo 5, comma 4, D.Lgs. 471/1997 (dal 90% a 180% del credito indebitamente utilizzato), ma quella in misura fissa di cui all'articolo 8 (da 250 a 2.000 euro).
Correzione errori contabili	
Correzione errori contabili	La possibilità di presentare dichiarazioni integrative (a favore del contribuente) per precedenti periodi di imposta, senza limite temporale, ha reso di fatto non più utilizzabile il prospetto per la correzione degli errori contabili di competenza, presente nel quadro RS del modello dichiarativo (il prospetto, infatti, non è più presente dal periodo di imposta 2016)
Accertamento	
Riconoscimento perdite e termini per impugnazione dell'atto	Ai sensi dell'articolo 42, D.P.R. 600/1973, in sede di accertamento il contribuente ha la facoltà di chiedere che le perdite pregresse siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili e, a tal fine, deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente entro il termine per la proposizione del ricorso che, in tal caso, viene sospeso per un periodo di 60 giorni. L'ufficio procede al riscontro dell'utilizzabilità delle perdite pregresse richieste, ricalcola

	l'eventuale maggiore imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni correlate e comunica l'esito al contribuente entro 60 giorni dalla presentazione del citato Modello Ipea. Tenuto conto che le norme in materia non collegano la sospensione dei termini all'esito del controllo della spettanza dello scomputo delle perdite, la presentazione del Modello Ipea sospende comunque per un periodo di sessanta giorni il termine per l'impugnazione dell'atto che, in tale ipotesi, è pari a centoventi giorni (fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione feriale previsto dalla L. 742/1969).
Indagini finanziarie	
Non retroattività dei nuovi limiti quantitativi	Il D.L. 193/2016 ha introdotto un limite agli importi dei prelevamenti o importi riscossi, posti come ricavi a base delle rettifiche e degli accertamenti. La presunzione relativa ai prelevamenti, per le imprese, si applica agli importi superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili mentre è inapplicabile nei riguardi degli esercenti arti e professioni. Solo a partire dal 3/12/2016 (data di entrata in vigore della Legge di conversione), a base delle rettifiche ed accertamenti, saranno considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione.
Versamenti	L'articolo 32, D.P.R. 600/73, prevede che <i>"sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti..., se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili"</i>. La lettera della norma interviene, quindi, solamente sui prelievi non giustificati, e non anche sui versamenti, per i quali rimane in vigore la regola che costituiscono presunzione di reddito qualora non risultassero "giustificati".
Voluntary disclosure	
Soggetti interessati	La riapertura dei termini di <i>voluntary</i> interessa solo i soggetti che non abbiano già presentato la precedente istanza di collaborazione. Pertanto, l'accesso alla sanatoria è precluso anche la soggetto che con la precedente <i>voluntary</i> ha regolarizzato solo la posizione di delegato su un conto corrente di terzo, senza provvedere a regolarizzare la propria posizione diretta.
Versamento spontaneo e cumulo giuridico	Il contribuente che, ai fini della procedura di collaborazione volontaria, intende provvedere spontaneamente al versamento delle sanzioni dovute per le violazioni, dovrà applicare gli aumenti nelle misure minime stabilite dai commi 1 e 5 del citato articolo 12, pari rispettivamente ad un quarto ed alla metà senza provvedere ad alcuna modifica.
Visto infedele e correzioni	
Correzione di errori compiuti in sede di apposizione del visto	A seguito delle novità introdotte dal D.L. 193/2016, in caso di errori che abbiano interessato il modello 730, il soggetto che ha apposto il visto di conformità può sempre provvedere alla correzione dell'errore, purché lo faccia prima della contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal modo, mediante ravvedimento, si potrà beneficiare della riduzione delle

	sanzioni e non si dovrà rispondere della maggiore imposta, che graverà sul contribuente.
Termine per l'invio telematico delle certificazioni uniche	
Soggetti esclusi dalla dichiarazione telematica	L'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale redditi esenti) può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.
Sostituti di imposta e controlli preventivi	
Modello 730 e conguaglio	Il sostituto di imposta, prima di effettuare le operazioni di conguaglio per concedere il credito al dipendente in busta paga, dovrà attendere che l'Agenzia delle entrate metta a sua disposizione, per via telematica, il modello 730-4. Il documento ha funzione "liberatoria" del conguaglio.

PERIODO D'IMPOSTA 2016: ULTIMO ATTO PER STUDI DI SETTORE E PARAMETRI

Con il periodo d'imposta 2016 termina l'applicazione della disciplina di accertamento riguardante gli studi di settore e i parametri.

È infatti l'articolo 7-*bis*, D.L. 193/2016 (convertito nella L. 225/2016) che annunciando l'introduzione di indici sintetici di affidabilità (Isa) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, afferma che, contestualmente, cesseranno di avere effetto, ai fini dell'accertamento, le disposizioni relative agli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis*, D.L. 331/1993 e ai parametri previsti dall'articolo 3, cod. civ. 181/189 della L. 549/1995.

In attesa della definitiva emanazione del provvedimento normativo di approvazione degli Isa (già con il comunicato stampa del 7 marzo 2017 è avvenuta la presentazione degli stessi da parte della commissione degli esperti in seno alla SOSE) le prossime dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2016 accoglieranno verosimilmente per l'ultima volta i dati necessari all'applicazione della disciplina accertativa riguardante studi di settore e parametri.

Software GERICO e correttivi congiunturali

Con una ulteriore anticipazione di una settimana rispetto allo scorso anno l'Agenzia delle entrate ha reso disponibile in data 4 aprile 2017 la prima versione del *software* GERICO 2017, che pur in assenza del definitivo provvedimento di approvazione dei correttivi congiunturali per tenere conto degli effetti della crisi economica (che troveranno applicazione anche per quest'ultimo anno di applicazione), tiene appunto conto delle tradizionali riduzioni sostanzialmente riconducibili all'applicazione di 5 tipologie di correttivo:

1. correttivi congiunturali di settore;
2. correttivi congiunturali territoriali;
3. correttivi congiunturali individuali;
4. interventi relativi all'analisi di normalità economica;
5. interventi relativi all'analisi di coerenza economica.

Per la loro attivazione sarà necessario procedere all'inserimento dei dati compresi nel quadro T del modello Studi.

Le novità per il periodo d'imposta 2016

Per effetto del programmato intervento di revisione triennale degli studi di settore la novità di maggior rilievo per quest'anno è rappresentata dalla decisa riduzione del numero degli studi di settore applicabili: dai 204 della precedente tornata dichiarativa, agli attuali 193 modelli applicabili al periodo d'imposta 2016. Dal punto di vista dei contenuti, invece, si riscontra una decisa contrazione dei dati richiesti nel modello. Si tratta, per la verità, di una diminuzione delle informazioni richieste solo per alcuni dati extracontabili del modello (l'Agenzia delle entrate parla di una contrazione di circa 5.300 variabili rispetto all'annualità precedente).

Nessuna variazione sostanziale, al contrario, si riscontra per gli elementi contabili e per il quadro A che riguarda gli addetti all'attività, i cui fattori si rivelano poi fondamentali nel calcolo di congruità elaborato

dal *software* GERICO. Rimane, pertanto, anche per il periodo d'imposta 2016, la struttura tipica che ha contraddistinto le precedenti edizioni con modelli e istruzioni divisi per comparti:

- istruzioni generali;
- elementi contabili (quadro F e G);
- personale addetto all'attività (quadro A);
- dati congiunturali (quadro T);
- altre informazioni rilevanti (quadro X);
- ulteriori dati specifici (quadro V).

Infine, un'ultima novità per quanto riguarda le cause di esclusione dall'applicazione della disciplina riguardante gli studi di settore: nella generale ipotesi riferita al *"periodo di non normale svolgimento dell'attività"* viene ricompresa quest'anno, con l'aggiunta della lettera h) alle istruzioni parte generale, la fattispecie dei soggetti colpiti da eventi sismici i quali, pertanto, potranno invocare per il periodo d'imposta 2016 tale specifica causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore.

Indicatori sintetici di affidabilità (Isa)

Come già detto nel corso del 2017 verrà introdotto un nuovo strumento basato sul grado di "affidabilità" del contribuente che permetterà di superare lo strumento rappresentato dagli studi di settore, nonché di abbandonare il loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo.

Verrà quindi determinato un indicatore che fornirà il grado di affidabilità del contribuente e sulla base del risultato ottenuto, su una scala che andrà da 1 a 10, al contribuente verranno riconosciuti alcuni benefici in tema di accertamento.

Tale indicatore, diversamente configurato in base all'attività economica esercitata in via prevalente dal contribuente, verrà elaborato sulla base di una nuova metodologia statistico-economica che prenderà in considerazione:

- gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi);
- il valore aggiunto e il reddito d'impresa;
- un modello di regressione basato su dati relativi ad un più ampio arco temporale (8 anni anziché 1) con maggiori informazioni e stime più efficienti;
- un modello di stima che coglierà l'andamento ciclico (attuale) senza la necessità di predisporre *ex-post* specifici correttivi congiunturali;
- una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi che consentirà la riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al *cluster*.

Per verificare gli effetti di un'eventuale risultato di anomalia nonché la possibilità per il contribuente di "adeguare" la propria posizione, sarà necessario attendere i provvedimenti definitivi e la relativa modulistica.

LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA SCADE PER TUTTI I DOCUMENTI AL 31/12

Con la **risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un'ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Posto che la data entro cui eseguire la conservazione dei documenti informatici è legata alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, al 30 settembre, ne consegue che essa deve avvenire entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Presentazione dichiarazione redditi	30 settembre anno n
Conservazione documenti informatici	31 dicembre anno n

Tale indicazione da parte dell'Agenzia delle entrate arriva a dirimere i dubbi nati dopo la fuoriuscita della dichiarazione Iva annuale dal modello Unico, che ha comportato l'impossibilità di poter trasmettere detto modello dichiarativo entro la data del 30 settembre.

La domanda che ogni operatore si era posto riguardava la possibilità di dover calcolare il termine trimestrale non già a partire dal 30 settembre bensì dal 28 febbraio (termine ultimo per presentare la dichiarazione Iva annuale relativa all'anno d'imposta 2016) con conseguente obbligo di conservazione sostitutiva entro il 31 maggio 2017.

Mancava in realtà, prima del documento di prassi dell'Agenzia delle entrate, una fonte normativa chiara e univoca in quanto gli unici riferimenti erano l'articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994 e la circolare n. 207/E/2000 che al punto 1.1.3, la quale aveva chiarito che i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici si considerano regolari, pur in difetto della trascrizione su supporti cartacei, fino al momento di scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi.

La risoluzione n. 46/E/2017 mette quindi un punto fermo e semplifica gli aspetti conservativi dei documenti contabili tutti scadenti nella medesima data, ovvero, il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione come da tabella precedente.

Ciò vuol dire che entro la data del 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dovranno essere conservati con modalità informatica sia i registri Iva ma anche le fatture.

Quando parliamo di fatture si intende sia quelle informatiche già ricevute in formato elettronico sia le cartacee trasformate in pdf; in merito a queste ultime la conservazione sostitutiva rappresenterà anche il momento dal quale i documenti cartacei di riferimento potranno essere distrutti.

VALORE DELLE MERCI IN DOGANA E PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Nel corso del mese di aprile sono stati pubblicati due documenti da parte dell'Agenzia delle dogane, volti a chiarire la valorizzazione delle merci ai fini doganali e il particolare caso del perfezionamento attivo.

Semplificazione della valorizzazione delle merci in dogana

Con la circolare n. 5/D/2017, l'Agenzia delle dogane aggiorna i precedenti documenti di prassi (circolare n. 16/D/2015 e circolare n. 8/D/2016) riguardanti l'applicazione del Codice Doganale dell'Unione (CDU), introdotto con il Regolamento UE 952/2013.

Gli interventi, in sintesi, riguardano i seguenti punti.

⇒ *Requisiti oggettivi per la semplificazione del valore in dogana*

È prevista, in via generale, la predeterminazione *"sulla base di criteri specifici"*, non più solo degli aggiustamenti in dogana, ma dell'intero valore transazionale come principale criterio di determinazione dell'imponibile doganale. In alternativa all'indicazione di un valore provvisorio sulla dichiarazione incompleta, solo per il regime dell'importazione, è possibile, in presenza di determinate condizioni, la forfettizzazione non più solo di alcuni elementi del valore in dogana da aggiungere/defalcare al/dal prezzo pagato o da pagare, bensì anche dell'intero pagamento dovuto.

La procedura della dichiarazione incompleta rimane, invece, strumento utilizzabile per gli aggiustamenti all'esportazione, che rilevano anche ai fini della corretta costituzione del *plafond* Iva da parte degli esportatori abituali.

⇒ *Requisiti soggettivi per la semplificazione del valore in dogana*

Il rilascio dell'autorizzazione all'applicazione del metodo semplificato è subordinato al rispetto da parte del richiedente di determinati requisiti quali onorabilità (non aver commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non aver avuto precedenti per reati gravi in relazione alla propria attività economica), possibilità di verifica (utilizzo di un sistema contabile compatibile con i Principi contabili accettati nello Stato Membro ove è tenuta la contabilità che faciliti i controlli doganali mediante *audit*), adeguatezza dell'organizzazione amministrativa.

⇒ *Definizione del "prezzo pagato o da pagare"*

Nel rinnovato contesto del codice unionale la valorizzazione della merce in dogana deve necessariamente ricomprendere *"tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate"*.

⇒ *Definizione del "valore di transazione delle merci vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione" (articolo 128 RE).*

L'attenzione al prezzo pagato o da pagare tra soggetti collegati è nel nuovo CDU molto più generale e non più relegata all'ipotesi tanto eccezionale, quanto residuale, del *"prezzo relativo a una vendita anteriore"*.

all'ultima vendita" (c.d. first sale). Vengono in particolar modo fissate le regole di quantificazione del valore doganale a seconda delle modalità di immissione del bene nella comunità.

⇒ *Procedimento autorizzativo*

Per ottenere l'autorizzazione alla determinazione semplificata degli importi facenti parte del valore doganale, occorre presentare apposita domanda il cui modello e istruzioni sono stati approvati con il provvedimento in commento. L'ufficio delle dogane territorialmente competente, una volta ricevuta la domanda, effettua la valutazione della completezza e dell'accettabilità della richiesta, accertando in particolare la corrispondenza e pertinenza dei documenti allegati e degli oneri documentali; nel caso di mancanza di alcuno dei documenti provvederà a chiedere una integrazione.

Al termine di tale prima istruzione formale, il competente ufficio delle dogane provvede a inoltrare al richiedente la formale comunicazione di:

- accettazione della domanda, entro 30 giorni dal relativo ricevimento, indicando la data dalla quale iniziano a decorrere i termini istruttori per adottare la decisione;
- non accettazione della domanda se è inutilmente decorso il termine (non superiore a 30 giorni) indicato dall'ufficio delle dogane per l'integrazione della domanda ovvero non sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, da comunicare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Vi è poi una successiva fase istruttoria di 80 giorni durante la quale l'ufficio verifica documentazione e requisiti, formando un fascicolo che sarà trasferito all'ufficio centrale per l'applicazione dei tributi doganali; questo, valutato il fascicolo, eventualmente adotterà il provvedimento autorizzativo.

Avverso il provvedimento del Direttore centrale legislazione e procedure doganali è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il perfezionamento attivo

Il regime di perfezionamento attivo ha lo scopo di incoraggiare e agevolare l'attività delle industrie di esportazione comunitarie, consentendo di importare senza pagare alcun dazio, né subire l'effetto di alcuna misura di politica commerciale, le merci destinate a essere perfezionate nella Comunità e quindi riesportate al di fuori di essa, sotto forma di prodotti compensatori.

Nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, le merci possono essere importate in esenzione di dazio per essere lavorate nella Comunità, a condizione che:

- i prodotti ottenuti (detti "compensatori") siano esportati in un Paese terzo;
- le merci di importazione possano essere individuate nei prodotti compensatori;
- i produttori comunitari non siano lesi nei loro interessi essenziali;
- gli operatori interessati siano stabiliti nella Comunità.

Tale pratica è permessa previa autorizzazione che viene concessa dalle autorità doganali designate dallo Stato membro nel quale sarà eseguita tale operazione.

Con la nota 34667 del 20 aprile 2017 l'Agenzia delle dogane interviene sul caso di un'autorizzazione di perfezionamento attivo che coinvolge più Stati membri. Nel caso di specie, la normativa da applicare per il

regime di perfezionamento attivo sia dal punto di vista doganale che fiscale è quella propria di tale ultimo regime.

Gli elementi dell'obbligazione doganale saranno determinati al momento della presentazione della dichiarazione di importazione oppure del vincolo delle materie prime al regime.

Nel primo caso il valore imponibile oggetto di tassazione sarà determinato in base alle regole generali sul valore e quindi includerà, se sono state utilizzate merci unionali, anche il valore di quest'ultime. Se non si intende sottoporre a tassazione il valore delle merci unionali si dovrà optare per l'applicazione della seconda soluzione.

Il valore imponibile dei prodotti compensatori determinato secondo le disposizioni sopra citate sarà utilizzabile all'atto dell'importazione sia ai fini daziari che ai fini fiscali, come previsto dall'articolo 69, D.P.R. 633/1972.

L'utilizzo nella lavorazione in regime di perfezionamento attivo sia di merci unionali che merci terze per la produzione del prodotto finale comporta la prevalenza, nella fase di tassazione, del regime doganale scelto rispetto allo *status* delle merci stesse, in quanto ciò che è oggetto di importazione è il prodotto ottenuto dalla lavorazione di merce terza e merce unionale.

Spetterà all'operatore valutare quale è il tipo di tassazione più conveniente per l'operazione che intende effettuare.

L'ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI E PICCOLI IMPRENDITORI

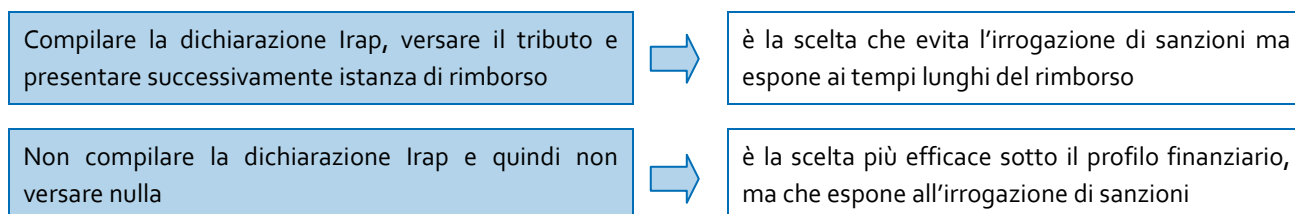
Come ogni anno in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno a Irap i redditi dei professionisti e dei piccoli imprenditori.

La Cassazione ha previsto per il professionista la possibilità di non essere assoggettato all'imposta. La scelta di escludere i redditi professionali da imponibilità Irap discende dalla lettura della *ratio* dell'imposta stessa che è quella di colpire la capacità contributiva del "*business*" che a sua volta deriva dalla combinazione di uomini, capitali, macchine, materiali, conoscenze tecniche, capacità imprenditoriali e manageriali. Sostanzialmente, quindi, colpire l' "*esercizio di una attività autonomamente organizzata*". In sintesi, il concetto che le numerose prese di posizione della Cassazione hanno voluto esprimere è il seguente: malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l'esercizio della loro attività utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Irap.

La Cassazione ha poi esteso la possibilità di applicare detto esonero anche ad altre categorie di contribuenti: sono, difatti, potenzialmente esclusi dall'assoggettamento a Irap anche:

- gli agenti di commercio e i promotori finanziari (Cassazione SS.UU., sentenza n. 12108/2009 e ss.);
- i *broker* assicurativi (Cassazione, sentenza n. 10851/2011);
- le piccole imprese (Cassazione, sentenza n. 15249/2010, n. 21122/2010 e n. 21123/2010).

Le sentenze citate sono solo alcune, ormai numerose, tutte di medesimo tenore e convincimento. L'esonero si applica ai soggetti citati con i medesimi presupposti, a patto che sia impiegata nell'attività una dotazione di beni strumentali che non superi il minimo indispensabile e non venga impiegato lavoro altrui. Considerata, quindi, la possibilità offerta dalla Cassazione e tenuto conto delle particolarità che ogni caso può presentare, le scelte che potranno essere operate in sede dichiarativa sono le seguenti:



È chiaro quindi che ogni situazione impone una valutazione e una scelta. Qualora il contribuente ritenga di non essere soggetto Irap in quanto privo del requisito di autonoma organizzazione previsto dalla norma, dovrà restituire allo Studio, debitamente sottoscritto, uno dei modelli riportati nelle pagine seguenti.

Fac simile di dichiarazione per il non assoggettamento a Irap per professionisti

Il/La sottoscritto/a
.....
nato/a a il
.....
e residente a Cap
.....
in via
.....
tel. cell. Cod.Fisc.
.....

IN QUALITÀ DI

- ☐ professionista individuale;
☐ legale rappresentante dello studio associato/società semplice
..... ,

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

- è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte dei liberi professionisti;
- è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "*Attività autonomamente organizzata*" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 e, tra le altre, dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682 del 16 febbraio 2007 e n. 12108-12109-12110-12111 del 26 maggio 2009;

RITIENE

- di svolgere l'attività professionale senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;

A TAL FINE RICHIEDE

- allo Studio di **non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2016 e per le future annualità**, salvo successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, lì

Firma

.....

Fac simile di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per agenti di commercio, promotori finanziari, broker assicurativi e piccole imprese

Il/La sottoscritto/a
.....
nato/a a il
.....
e residente a Cap
.....
in via
.....
tel. cell. Cod.Fisc.
.....

IN QUALITÀ DI

- ☐ agente di commercio
- ☐ promotore finanziario
- ☐ broker assicurativo
- ☐ imprenditore individuale

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

- è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte degli agenti di commercio, dei promotori finanziari, dei *broker* assicurativi e delle piccole imprese;
- è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "Attività autonomamente organizzata" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 e dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 12108-12109-12110-12111/2009, nonché delle sentenze n. 15249/2010, 21122/2010, 21123/2010, 10851/2011;

RITIENE

- di svolgere l'attività senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;

A TAL FINE RICHIEDE

- allo Studio di **non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2016 e per le future annualità**, salvo diverse successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, lì

Firma

.....

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO al 15 GIUGNO 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio al 15 giugno 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE	
16 maggio	Versamenti Iva mensili e trimestrali Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6004) ovvero per il primo trimestre 2017 (codice tributo 6031). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamento iva annuale – III rata Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la terza rata. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2017 (primo trimestre). Versamento del premio Inail Scade oggi il versamento della seconda rata del premio Inail 2016/2017 per chi ha optato per il versamento rateale. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte

	effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
18 maggio	Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 aprile.
25 maggio	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.
29 maggio	Ravvedimento dichiarazione Iva 2017 Scade oggi il termine per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione della dichiarazione Iva 2017 relativa all'anno d'imposta 2016 non presentata entro lo scorso 28 febbraio 2017.

31 maggio	Invio liquidazioni periodiche Agenzia delle entrate Scade oggi il termine per l'invio, relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, ovvero al I trimestre 2017, della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate rispettivamente dai soggetti passivi d'imposta che liquidano la stessa mensilmente o trimestralmente. L'invio può avvenire solo in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° Maggio 2017.
15 giugno	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO SOCCI - ROSSI